



## CITTÀ DI VERCELLI

### PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Int. n. DC-28-2026

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI CECILIA NONNE, GABRIELE BAGNASCO, ALBERTO FRAGAPANE, MARCO MANCUSO, FILIPPO CAMPISI, MANUELA NASO AD OGGETTO: "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL VERDE URBANO"**

I Consiglieri Comunali Cecilia Nonne, Gabriele Bagnasco, Alberto Fragapane, Marco Mancuso, Filippo Campisi, Manuela Naso propongono la seguente proposta deliberativa:

**Premesso** che l'attuale Regolamento per la tutela e lo sviluppo del verde urbano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 22 aprile 2009, in vigore con decorrenza 18 maggio 2009, all'art. 38 (Compensazione) prevede che:

“Qualora ci sia la necessità di effettuare abbattimenti di alberi tutelati per edificare, sarà attuata una misura di compensazione da concordare con il Servizio Ambiente e Qualità Urbana.

Le possibili alternative di compensazioni sono:

- ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, nell'area interessata;
- fornitura all'Ente Comunale di alberi per un valore pari al valore biologico degli alberi abbattuti;
- indennizzo pari al 40% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate di seguito”.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale si propone al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

1) di sostituire l'attuale formulazione dell'art. 38 sopra riportata con la seguente:

“Per ogni autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati è obbligatoria l'attuazione di una misura di compensazione, da concordare con il Servizio Ambiente e Qualità Urbana.

Tale misura deve garantire il rapporto minimo di un nuovo albero piantato per ogni albero abbattuto (1:1) e si concretizza con la ripiantumazione di pari numero di essenze arboree,

anche di specie differenti, nell'area interessata.

Tali essenze arboree dovranno avere le dimensioni indicate all'Art. 39, punto d, così da garantire il "pronto effetto".

Il Servizio Ambiente valuterà le essenze proposte, privilegiando quelle che favoriscono l'armonizzazione bio-paesaggistica e riducono le problematiche fitosanitarie e allergeniche.

Chi effettua la compensazione è tenuto a garantire la manutenzione e l'attecchimento della nuova essenza.

Qualora il reimpianto in loco non fosse tecnicamente realizzabile, le possibili compensazioni alternative sono:

- ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, in altre aree urbane;
- fornitura all'Ente Comunale di alberi per un valore pari al valore biologico degli alberi abbattuti;
- indennizzo pari al 40% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate di seguito, da destinare esclusivamente alla piantumazione di nuove essenze arboree in altre aree pubbliche."

2) di aggiungere all'art. 12 del sopra richiamato Regolamento il seguente comma:

"In tutti i casi di abbattimento autorizzati ai sensi del presente articolo, resta fermo l'obbligo di compensazione mediante reimpianto o indennizzo, secondo le modalità definite all'Art. 38."

**Visti:**

- l'art.42 del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto della Città di Vercelli;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1) di sostituire l'attuale formulazione dell'art. 38 del Regolamento per la tutela e sviluppo del verde urbano con la seguente:

“Per ogni autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati è obbligatoria l'attuazione di una misura di compensazione, da concordare con il Servizio Ambiente e Qualità Urbana.

Tale misura deve garantire il rapporto minimo di un nuovo albero piantato per ogni albero abbattuto (1:1) e si concretizza con la ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, nell'area interessata.

Tali essenze arboree dovranno avere le dimensioni indicate all'Art. 39, punto d, così da garantire il "pronto effetto".

Il Servizio Ambiente valuterà le essenze proposte, privilegiando quelle che favoriscono l'armonizzazione bio-paesaggistica e riducono le problematiche fitosanitarie e allergeniche.

Chi effettua la compensazione è tenuto a garantire la manutenzione e l'attecchimento della nuova essenza.

Qualora il reimpianto in loco non fosse tecnicamente realizzabile, le possibili compensazioni alternative sono:

- ripiantumazione di pari numero di essenze arboree, anche di specie differenti, in altre aree urbane;
- fornitura all'Ente Comunale di alberi per un valore pari al valore biologico degli alberi abbattuti;
- indennizzo pari al 40% del danno biologico seguendo le indicazioni di quantificazione economica riportate di seguito, da destinare esclusivamente alla piantumazione di nuove essenze arboree in altre aree pubbliche.”

2) di aggiungere all'art. 12 del sopra richiamato Regolamento il seguente comma:

"In tutti i casi di abbattimento autorizzati ai sensi del presente articolo, resta fermo l'obbligo di compensazione mediante reimpianto o indennizzo, secondo le modalità definite all'Art. 38."

3) di dare mandato al Direttore del Settore Ambiente, Impiantistica Sportiva e Sicurezza Territoriale per l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

4) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Ambiente, Impiantistica Sportiva e Sicurezza Territoriale;

5) di acquisire per la seduta consiliare il parere della V Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale.